

Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente









CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ai sensi Legge Quadro 447/95, D.P.C.M. 14.11.1997 Legge Regione Abruzzo n.23 del 17.07.2007 Determina Regionale n. DF2/188/S2 del 17.11.2004



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE



APRILE 2010





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 2

INDICE

1	Premessa	3
2	Regolamento Comunale tipo	5
3	Domande di autorizzazione e schede dei siti dedicati allo svolgimento di attività temporanee	13
ALLEG	GATO I – Modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in	14
	deroga per lo svolgimento di attività temporanee	14
ALLEG	GATO II – Schede dei siti dedicati allo svolgimento di attività temporanee	19





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 3

1. PREMESSA

Il presente capitolo disciplina le modalità di regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della Legge n.447/95 e dell'art.7, comma 1, della L. R. Abruzzo n. 23/2007, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Premesso che le aree destinate a spettacoli di carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto o effettuate sotto tensostrutture vengono individuate dai Comuni secondo i criteri definiti dalla Regione (art.4, comma 1, lettera a) Legge Quadro n.447/95), per gli scopi di cui al presente regolamento, vengono definite:

- Attività ricadenti nelle aree appositamente individuate dal Comune;
- Attività ricadenti nelle aree al di fuori di quelle individuate dal Comune.

Le aree sotto elencate da destinarsi alle attività temporanee, debbono in generale possedere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività, consentendo a queste un agevole rispetto dei limiti di zona dell'area dove sono localizzati i recettori (popolazione residente). Non dovrebbero inoltre creare disagio alla popolazione residente nelle vicinanze (non vi deve essere comunque presenza di abitazioni all'interno di queste aree), anche per tutti gli aspetti non direttamente acustici collegati alle manifestazioni (quali traffico indotto, difficoltà di posteggio, collegamenti alla viabilità principale).

TABELLA 1 – AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE (AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CANTIERE)

TABELLA I — AREE INDIVIDUATE DAL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA TEMPORANEE (AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA DI CANTIERE)							
Aree per lo svolgimento di attività temporanee		Limite orario di svolgimento della manifestazione	Classe acustica	Categoria di manifestazione permessa			
AAT1	Pista di pattinaggio	24.00	III	Serate musicali, Cinema all'aperto, Teatro all'aperto – Cabaret, Manifestazioni di beneficenza e sportive, Sagre, Feste di quartiere.			
AAT2	Palazzotto dello sport	24.00	III	Serate musicali, Manifestazioni sportive, Comizi, Sagre, Feste di quartiere.			
AAT3	Campo sportivo	24.00	III	Serate musicali, Cinema all'aperto, Teatro all'aperto – Cabaret, Manifestazioni sportive, Giostre, Circo.			
AAT4	Pista "Go-Kart"	24.00	IV	Serate musicali, Manifestazioni sportive.			
AAT5	Campo sportivo "Montalfano"	24.00	III	Manifestazioni sportive.			
AAT6	Arena comunale	24.00	III	Serate musicali, Cinema all'aperto, Teatro all'aperto – Cabaret, Manifestazioni sportive, Comizi, Sagre, Feste di quartiere.			





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 4

	e per lo svolgimento di ttività temporanee	Limite orario di svolgimento della manifestazione	Classe acustica	Categoria di manifestazione permessa
AAT7	Area Piazza Montalfano	24.00	III	Serate musicali, Teatro all'aperto – Cabaret, Manifestazioni religiose, Comizi, Sagre, Feste Patronali, Feste di quartiere, Giostre.
AAT8	Piazza Garibaldi	24.00	III	Serate musicali, Cinema all'aperto, Teatro all'aperto – Cabaret, Manifestazioni religiose, Comizi, Sagre, Feste Patronali, Feste di quartiere.

Il Comune, dopo avere individuato tali aree, si dota di apposito regolamento relativo alla presentazione delle domande per il loro uso e per quello delle aree diverse da quelle individuate dal Comune stesso e stabilisce altresì che lo svolgimento delle attività in esse previste non produca il superamento dei limiti di zona al loro esterno, fissando eventuali limiti derogabili. Nel regolamento devono essere sempre indicate le fasce temporali di utilizzo delle aree.

Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 (cfr. art. 6 comma 1 lettera h della Legge n.447/95, e dell'art.7, comma 3, della L. R. Abruzzo n.23/2007) qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio. Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Sindaco: il Comune può specificare con regolamento i requisiti e le disposizioni per le ditte o gli enti abilitati ad operare per urgenze di pubblica utilità.

Le domande, quando richiesto, devono essere accompagnate da una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica definito ai sensi dell'art.2 della Legge n.447/95.

La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente, del Comune.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere versata al comune una somma destinata all'istruzione della pratica ed al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 5

2. REGOLAMENTO COMUNALE TIPO

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1 lettera h) della Legge n.447/1995 e dell'art.7, comma 1, della L. R. Abruzzo n.23/2007, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio. Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere;
- l'attività agricola;
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art 2 (Definizioni)

- Attività rumorosa: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.
- 2. <u>Attività rumorosa temporanea:</u> qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i lunapark, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.
- 3. <u>Cantieri itineranti:</u> cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali
- 4. Fascia costiera: la fascia di territorio compresa entro 500 metri di distanza dalla linea di costa.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 6

Art 3 (Disposizioni generali)

Per le attività rumorose svolte all'aperto, o sotto tensostrutture, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose. La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo. Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, dovrà rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

Art 4 (Autorizzazioni)

I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo, quando richiesto, la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati al disturbo acustico

A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) dovranno essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito all'art 2, comma 6, della Legge n.447/1995.

Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 7

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art 5 (Attività temporanea di cantieri)

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alla direttive CE (rif.: 2000/14/CE, 2005/88/CE) in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno. L'attività temporanea dei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con tempo di misura TM > 10 minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia agli orari dell'attività del cantiere.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 8

Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di **essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati nel presente articolo, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art.2 della Legge n.447/95 almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, redatta secondo la *scheda-tipo n.1* riportata in allegato nel presente documento. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, **non sia in grado di garantire il rispetto** dei limiti di rumore e/o di orario indicati dal presente articolo, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la *scheda-tipo n.2* riportata in allegato nel presente documento, deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del comune 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga specifica può essere rilasciata, previa acquisizione del parere dell'ARTA e della ASL di competenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08).

Art 6 (Attività agricole temporanee e stagionali)

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Art 7 (Manifestazioni a carattere temporaneo)

Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art 2 comma 2 del presente regolamento.

Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n.447/95 devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione (relativi alla classe di appartenenza) indicati nella *Tabella 1*.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 9

Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in *Tabella 2*. In tutte le aree situate nelle fascia costiera (500 metri dalla linea di costa), esclusivamente nel periodo estivo (luglio-agosto), i limiti orari previsti per il venerdì, ed i prefestivi, possono essere prorogati di un'ora.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, durante l'attività debbono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n.447/95, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, **ritiene di essere in grado di rispettare** sia i limiti di rumore (relativi alla classe di appartenenza) che quelli di orario indicati nella *Tabella 1*, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo n.3* riportata in allegato nel presente documento. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo **nelle aree indicate dal Comune** ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n.447/95, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, **ritiene di non essere in grado** di rispettare i limiti di rumore (relativi alla classe acustica di appartenenza) e quelli di orario indicati nella *Tabella 1*, deve inoltrare all'ufficio ambiente del comune apposita domanda in deroga specifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo la *scheda-tipo n.4* allegata al presente documento, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art 4. Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il Comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARTA e della ASL di competenza.

Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 10

Art 8 (Uso di attrezzature rumorose specifiche)

Per l'uso temporaneo di tali attrezzature non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

- 1. Attrezzature da giardino: nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- 2. *Cannoncini per uso agricolo*: l'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.
- 3. *Pubblicità fonica*: la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.
- 4. *Allarmi antifurto*: i sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.
- 5. *Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine*: possono essere utilizzati dalle ore 07.00 alle ore 23.00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.
- 6. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti: nel caso in cui l'attività sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere, indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni. Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 11

alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 9 (Misure e controlli)

Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art.2, comma 6, della Legge n.447/1995. Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16/03/1998.

Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale). L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARTA, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art 10 (Sanzioni)

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art.14 della L.R. Regione Abruzzo del 17.07.2007 n. 23.





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 12

TABELLA 2 - Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art 2 della Legge n. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi

IN AREE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

ALL AL	ALL APERTO								
Aree per lo svolgimento di attività temporanee		Limite orario di svolgimento della manifestazione Classe acustica		deroga, ne svolgime manifestazione i martedi, merc	di immissione in ell'orario di ento della nei giorni lunedì, coledì, giovedì, enica	Limite acustico di immissione in deroga, nell'orario di svolgimento della manifestazione nei giorni venerdi e sabato			
			<i>?D</i>	In periodo diurno	In periodo notturno	In periodo diurno	In periodo notturno		
AAT1	Pista di pattinaggio	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT2	Palazzetto dello sport	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT3	Campo sportivo	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT4	Pista "Go-Kart"	24.00	IV	65,0	55,0	70,0	60,0		
AAT5	Campo sportivo "Montalfano"	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT6	Arena comunale	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT7	Area Piazza Montalfano	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
AAT8	Piazza Garibaldi	24.00	III	60,0	50,0	65,0	55,0		
Concerti		dalle 2 alle 0		80,0	65,0	90,0	80,0		





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 13

TABELLA 3 - VALORI LIMITE DI IMMISSIONE E TEMPORALI CONCESSI IN DEROGA AI VALORI LIMITE FISSATI DALL'ART 2 DELLA LEGGE N. 447/95 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, QUALORA COMPORTINO L'IMPIEGO DI MACCHINARI RUMOROSI

IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO, A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione o dell'attività rumorosa sarà concessa dietro presentazione della documentazione di impatto acustico che dimostri il non superamento dei sequenti limiti acustici di immissione:

svolgimento della manife.	one in deroga, nell'orario di stazione nei giorni lunedì, giovedì, domenica	svolgimento della manifest	o di immissione in deroga, nell'orario di della manifestazione nei giorni venerdi e sabato		
in periodo diurno	in periodo notturno	in periodo diurno	in periodo notturno		
65	55	70	60		

3. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E SCHEDE DEI SITI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE

In allegato I si riportano a titolo esemplificativo, i modelli per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività temporanee.

In allegato II invece si riportano le schede dei siti dedicati allo svolgimento di attività temporanee, sulle quali è riportata una foto aerea dell'area interessata unitamente ad un estratto della Classificazione acustica del territorio comunale.

ଌ୶

Pescara, 20 aprile 2010

p.i. Sandro SPADAFORA
Tecnico Competente della Regione Abruzzo





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 14

ALLEGATO I

MODELLI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 15

SCHEDA TIPO 1

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale Al Comune di Cupello

Il sottoscritto	nato a	il
residente a	in via	n
in qualità di	della	
sede legale a	_ in via	nn
Iscrizione alla CCIAA:	C.F. o P.IVA:	
	CHIEDE	
L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'ar	rt. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attiva	azione di:
	Limiti orari:	
	dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle	e ore 14.30 alle ore 19.00
$\hfill \square$ un cantiere edile o assimilabile	Limiti acustici:	
☐ un cantiere stradale o assimilabile	LAeq = 70 dB(A), con tempo di misi	ura (TM) > 10 minuti,
	rilevato in facciata all'edificio con an	nbienti abitativi più esposto
	al rumore proveniente dal cantiere s	stesso.
	Limiti orari:	
	dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle	e ore 14.30 alle ore 19.00
☐ ristrutturazione o manutenzione	Limiti acustici:	
straordinaria di fabbricati	LAeq = 65 dB(A), con tempo di misi	ura (TM) > 10 minuti,
	rilevato in facciata all'edificio con an	nbienti abitativi più esposto
	al rumore proveniente dal cantiere s	stesso.
uhiasha in dia	_	
ubicato in via		
per il periodo dal (g/m/a)	ai (g/m/a)	
		_
Il sottoscritto dichiara di rispettare gli o	·	
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e l	le notizie forniti nella presente doman	nda corrispondono a verità,
•	le notizie forniti nella presente doman	nda corrispondono a verità,





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 16

SCHEDA TIPO 2

Domanda in deroga speciale per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale. Al Comune di Cupello

[l s	ottoscritto	nato a	il
resi	idente a	_ in via	n
n c	ıµalità di	della	
sed	e legale a	in via	n.
[sci	rizione alla CCIAA:	C.F. o P.IVA:	
		CHIEDE	
L'aı	utorizzazione in deroga speciale, ai sen	si dell'art. 16 della L.R. n. 28/	2001.per l'attivazione di:
	un cantiere edile o assimilabile		
	un cantiere stradale o assimilabile		
	un cantiere per ristrutturazione o manute	enzione straordinaria di fabbricati	İ
ubi	cato in via		n
per	il periodo dal (g/m/a)	al (g/m/a)	
	ottoscritto dichiara di non essere in g gli orari previsti dal Regolamento comuna attivando le sorgenti sonore dalle ore	le per la disciplina delle attività r	umorose temporanee svolte all'aperto,
	i valori limite previsti dal Regolamento co	munale per la disciplina delle atti e massimo di immissione pari a L	Aeq dB(A) rilevato in facciata
ո.8	presente richiesta, si allega Relazione 96/2003 redatta dal tecnico competent elenco regionale con D.R. n	e in acustica ambientale	
	ottoscritto dichiara altresì che i dati e le sapevole delle responsabilità e delle pe		
Dat	ra,	Timbro	/Firma





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 17

SCHEDA TIPO 3

Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento comunale Al Comune di Cupello

Il sottos	scritto			nato	a			il
								n
			della					
								nn
				CHIE	DE			
e di mar mobile d	nifestazioni con l'impieg	in luogo pub	oblico o aperto al p nari o di impianti ru	ubblico	e per sp			nto di attività temporanea e temporaneo ovvero
dell	l'area individu	uata dal comu	ine secondo quanto p	orevisto d	dal Rego	lamento d	comunale, co	all'interno ontrassegnata nella tabella Regolamento comunale.
	AAT 1	Pista si pat	tinaggio			AAT 6	Arena Co	munale
	AAT 2	Palazzetto	dello sport			AAT 7	Area Piaz	za Montalfano
	AAT 3	Campo spo	ortivo			AAT 8	Piazza Ga	aribaldi
	AAT 4	Pista "Go-k	art"			AAT 9	Altro:	
	AAT 5	Campo spo	rtivo "Montalfano"			AAIJ		
e ne	el rispetto de	el seguente or	ario dalle	alle				a n seguenti limiti acustici:
						Limite acustico di immissione in deroga, nell'orari svolgimento della manifestazione nei giorni vener sabato		
(1111111111	in periodo diurno in periodo notto				Ξ	El		
	65		55			70		60
Il sottos	scritto dichia	ara di rispett	are gli orari ed i va	ılori limi	te sopra	indicati		
Il sottos	scritto dichia	ara altresì ch		forniti r	nella pre	esente d	omanda co	rrispondono a verità,
Data,					Т	Timbro/F	irma	



Data,_____



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 18

SCHEDA TIPO 4

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale. Al Comune di Cupello

Il sottoscritto		nato a			il			
residente a in via					n			
in qualità	à di		de	lla				
sede lega	ale a	in via				nn		
Iscrizione	e alla CCIA	A: C	.F. o P	.IVA:				
CHIEDE								
e di mai mobile c	nifestazion on l'impieg	•	oubblic	-	•	o svolgimento di attività temporanea acoli a carattere temporaneo ovvero		
dell'a						all'interno Comunale contrassegnando l'area della		
	AAT 1	Pista si pattinaggio		A	AT 6	Arena Comunale		
	AAT 2	Palazzetto dello sport	_	A	AT 7	Area Piazza Montalfano		
	AAT 3	Campo sportivo		A	AT 8	Piazza Garibaldi		
	AAT 4	Pista "Go-Kart"			AT 9	Altro:		
	AAT 5	Campo sportivo "Montalfano"		,,				
via_	L'attività sarà ubicata in area diversa da quelle indicate dal comune e precisamente in via n							
□ gli o	Il sottoscritto dichiara di non essere in grado di rispettare : gli orari previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, attivando le sorgenti sonore dalle ore alle ore							
i valori limite previsti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, attivando le sorgenti sonore per un valore massimo di immissione pari a LAeq dB(A) rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto.								
n.896/20 iscritto a Il sottos	003 redatta Il'elenco re critto dichi	a dal tecnico competente in acusti gionale con D.R. n del	ica aml e fornit	bientale ti nella p	oresen	te domanda corrispondono a verità, 445/00.		

Timbro/Firma _____





REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 19

ALLEGATO II

SCHEDE DEI SITI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE






REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 20

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE **AAT1**

PISTA DI PATTINAGGIO










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 21

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT2

PALAZZETTO DELLO SPORT










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 22

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT3

CAMPO SPORTIVO










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 23

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT4

PISTA "GO-KART"










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 24

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT5

CAMPO SPORTIVO "MONTALFANO"










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 25

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT6

ARENA COMUNALE










REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 26

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT7

AREA PIAZZA MONTALFANO









REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

Pagina 27

AREA PER ATTIVITÀ TEMPORANEE AAT8

PIAZZA GARIBALDI



